

# IRPEF 2007: cambio di aliquote, scaglioni di reddito e detrazioni d'imposta

La legge Finanziaria, con decorrenza 1° gennaio 2007, ha rivisto le aliquote per scaglioni di reddito, portandole a cinque e ha ripristinato le detrazioni d'imposta abrogando il sistema delle deduzioni.

**Gabriele Bonati**

Consulente aziendale

La legge Finanziaria (legge 296, 27 dicembre 2006), composta da un solo articolo e da ben 1364 commi (provvedimento quindi di difficile lettura, viste le molteplici materie trattate), ha apportato significative modificazioni al TUIR con particolare riguardo alla determinazione dell'imposta delle persone fisiche (modificando anche la sequenza degli articoli). Il provvedimento (commi da 6 a 11) ha

provveduto, con decorrenza 1° gennaio 2007, a:

- ridisegnare la curva IRPEF (aliquote per scaglioni di reddito);
- ripristinare le detrazioni d'imposta (al posto delle deduzioni, che conseguentemente risultano abrogate) per i redditi di lavoro (dipendente, pensione e autonomo) e per i carichi di famiglia;
- aggiornare l'ammontare dell'Assegno per il Nucleo Familiare, per non penalizzare, fiscalmente, le famiglie a seguito della modifica della curva IRPEF.

## La curva IRPEF

Il comma 6 del provvedimento in esame ha provveduto a sostituire l'art. 11, TUIR (ora denominato determinazio-

ne dell'imposta) introducendo una nuova curva IRPEF composta da 5 aliquote per scaglioni di reddito (in precedenza 4, compreso il contributo di solidarietà del 4%, quest'ultimo abrogato dalla legge in commento) (tabella 1).

Per il riparto a periodo di paga e per il calcolo rapido dell'imposta vedere le tabelle allegate.

Viene confermato, altresì, con alcune correzioni, che se alla formazione del Reddito Complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500,00 euro (riferiti a tutto l'anno), redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito per l'abitazione principale (comprese le relative pertinenze), l'imposta non è dovuta (trattasi della *no tax area*).

### Le aliquote per scaglioni di reddito fissate per il 2007

Scaglioni di reddito	Aliquote
Da € 0,00 a € 15.000,00	23%
Da 15.000,01 a € 28.000,00	27%
Da 28.000,01 a € 55.000,00	38%
Da 55.000,01 a € 75.000,00	41%
Oltre € 75.000	43%

TABELLA 1

### Confronto aliquote 2006 con le aliquote 2007

Redditi	Aliquote		Differenza <sup>1</sup>
	2006	2007	
Da € 0,00 a € 15.000,00	23%	23%	-
Da € 15.000,01 a € 26.000,00	23%	27%	+ 4
Da € 26.000,01 a € 28.000,00	33%	27%	- 6
Da € 28.000,01 a € 33.500,00	33%	38%	+ 5
Da € 33.500,01 a € 55.000,00	39%	38%	- 1
Da € 55.000,01 a € 75.000,00	39%	41%	+ 2
Da € 75.000,01 a € 100.000,00	39%	43%	+ 4
Oltre € 100.000,0	43%	43%	-

<sup>1</sup>Complessivamente +1,78% per i redditi fino a € 100.000,00.

Naturalmente con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'imposta netta dovuta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, le altre detrazioni e le detrazioni per oneri (vedere gli appositi paragrafi), le detrazioni per canoni di locazione e le detrazioni previste in altre disposizioni di legge. Le detrazioni non possono, quindi, generare credito d'imposta.

Dalla citata imposta netta (se non azzerata dalle detrazioni) si può detrarre l'ammontare del credito d'imposta a norma dell'art. 165, TUIR (trattasi dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero). Se detto credito d'imposta risulti superiore all'imposta netta, il contribuente può optare per computare l'eccedenza nel periodo d'imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

### Clausola di salvaguardia per i TFR

Il comma 9 della legge Finanziaria introduce una clausola di salvaguardia per i lavoratori dipendenti percettori di somme a titolo di TFR, indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (tassazione separata). Con la nuova curva IRPEF, il calcolo della aliquota di tassazione (utilizzando il relativo reddito di riferimento), potrebbe, in numerosi casi, risultare penalizzante per il lavoratore, conseguentemente per evitare un aggravio di imposte, risulterà possibile applicare, se più favorevoli, le aliquote per scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. Sembrerebbe che in tale occasione la clausola di salvaguardia sia verificata e applicata dal sostituto d'imposta (per la conferma si dovrà

attendere la circolare dell'Agenzia delle entrate).

### Arretrati anni precedenti

Nessuna modifica è stata apportata al sistema di tassazione relativa agli arretrati anni precedenti (prestazioni di lavoro dipendente percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle Parti, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di pensione - art. 17, TUIR, comma 1, lett. b). L'aliquota continua a essere calcolata con riferimento alla metà del Reddito Complessivo netto corrisposto dal sostituto d'imposta nel biennio precedente (art. 21, TUIR, art. 23, comma 2, lett. c), D.P.R. 600/1973). Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, si applicherà l'aliquota corrispondente alla metà del Reddito Complessivo netto dell'altro anno. Se in nessuno dei due anni vi è stato reddito imponibile si applicherà l'aliquota minima delle aliquote per scaglioni di reddito. Per gli arretrati che verranno corrisposti nel 2007, il reddito netto del biennio precedente (2006 e 2005), verrà preso al netto delle deduzioni *no tax area* e *no tax family area*. A decorrere dal 2008, il reddito netto del biennio precedente (2007 e 2006) comincerà a essere un po' più elevato per effetto dell'uscita delle deduzioni nel calcolo del reddito imponibile (anno 2007). Dal 2009, il reddito del biennio precedente non sarà più interessato dalle deduzioni. Dal 2008, potranno, però, essere di nuovo applicate le detrazioni d'imposta (carichi di famiglia e detrazioni per lavoro dipendente), eventualmente non usufruite nell'anno a cui si riferiscono i redditi arretrati (art. 23, comma 2, lett. c), D.P.R. 600/1973,

come modificato dalla Finanziaria 2007 - art. 21, comma 4, TUIR, quest'ultimo dovrà, invece, essere armonizzato con il nuovo art. 13 del medesimo TUIR). I lavoratori destinatari degli arretrati dovranno dichiarare al proprio sostituto d'imposta l'ammontare delle detrazioni già usufruite.

### Detrazioni d'imposta

Il medesimo comma 6, ha provveduto, altresì, a sostituire l'art. 12, TUIR (ora denominato detrazioni per carichi di famiglia). Conseguentemente, dal 1° gennaio 2007, i carichi di famiglia (coniuge, figli, altre persone a carico a norma dell'art. 433, cod. civ.) danno diritto a detrazioni d'imposta nelle misure indicate nelle tabelle che seguono. Le caratteristiche delle nuove detrazioni sono le seguenti:

- spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un Reddito Complessivo (computando anche le retribuzioni da Enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa cattolica) non superiori a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;
- sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quelle in cui sono cessate le condizioni richieste;
- il valore da riconoscere è legato al Reddito Complessivo del richiedente;
- le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi successivi.

## Detrazioni familiari a carico

### Coniugi non legalmente ed effettivamente separati

Scaglioni di reddito	Detrazione annua <sup>1</sup>
Reddito Complessivo fino a € 15.000,00	€ 800,00 - 110 x RC <sup>2</sup> / 15.000,00 <sup>3</sup>

(segue)

TABELLA 2

Reddito Complessivo oltre € 15.000,00 e fino a € 40.000,00	€ 690,00 <sup>4</sup>
Reddito Complessivo oltre € 40.000,00 e fino a € 80.000,00	€ 690,00 X [(80.000,00 – RC <sup>2</sup> ) / 40.000,00 <sup>2</sup> ]
Reddito Complessivo oltre € 80.000,00	–

<sup>1</sup>Spetta al primo figlio, se più favorevole, in caso di mancanza del coniuge, ovvero l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

<sup>2</sup>RC = Reddito Complessivo.

<sup>3</sup>Se il rapporto è uguale a 1 la detrazione spetta nella misura di € 690,00, se è uguale a zero la detrazione non spetta, negli altri casi si utilizzano le prime 4 cifre decimali.

<sup>4</sup>La detrazione è aumentata di:

€ 10,00 per RC superiore a € 29.000,00 ma non a € 29.200,00;

€ 20,00 per RC superiore a € 29.200,00 ma non a € 34.700,00;

€ 30,00 per RC superiore a € 34.700,00 ma non a € 35.000,00;

€ 20,00 per RC superiore a € 35.000,00 ma non a € 35.100,00;

€ 10,00 per RC superiore a € 35.100,00 ma non a € 35.200,00.

<sup>5</sup>Se il rapporto è uguale a zero la detrazione non compete, se compreso tra zero e 1 si utilizzano le prime 4 cifre decimali.

**N.B.** Il comma si considera a carico se non possiede redditi superiori a € 2.840,51 a lordo degli anni deducibili.

**Figli e altri familiari a carico<sup>1</sup>**

Figli, compresi i naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati <sup>1</sup>	Detrazione annua	Maggiorazione per ogni figlio (cumulabili)		
		Minore di 3 anni	Portatore di handicap (legge 104/1992, art. 3)	Nucleo con almeno 4 figli
Figli: <sup>2</sup>				
1	€ 800,00	€ 100,00	€ 220,00	
2	€ 1.600,00	€ 100,00	€ 220,00	
3	€ 2.400,00	€ 100,00	€ 220,00	
4	€ 3.200,00	€ 100,00	€ 220,00	€ 800,00
Per ogni figlio ulteriore	€ 800,00	€ 100,00	€ 220,00	€ 200,00
Altri familiari a carico di cui all'art. 433, cod. civ. <sup>3</sup> che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti dall'autorità giudiziaria <sup>4</sup>	€ 750,00			

<sup>1</sup>Il familiare si considera a carico se non possiede redditi superiori a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

<sup>2</sup>L'ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: [(€ 95.000,00 + € 15.000,00 per n. figli successivi al primo) – Reddito Complessivo] : (€ 95.000,00 + € 15.000,00 per n. figli successivi al primo) = coefficiente (se minore di zero o uguale a zero o uguale a 1, la detrazione non spetta; se compreso tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – 4 cifre decimali – al valore nominale della detrazione stessa).

<sup>3</sup>I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottati; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

<sup>4</sup>L'ammontare effettivo della detrazione è calcolato in funzione del coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: (€ 80.000,00 – Reddito Complessivo) : € 80.000,00 = coefficiente (se minore di zero o pari a zero o pari a 1, la detrazione non spetta; se tra zero e 1 la detrazione spetta nella misura che scaturisce applicando il coefficiente – quattro decimali – a € 750,00).

**N.B.**

**a.** La detrazione per i figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati (100% al richiedente se il coniuge è a carico), ovvero previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un Reddito Complessivo di ammontare più elevato. La detrazione spetta, in mancanza di accordo, all'affidatario in caso di separazione legale ed effettiva, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le Parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

**b.** La detrazione per le altre persone a carico è ripartita in pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.

**Le altre detrazioni**

Il comma 6 in esame, provvede, altresì, a sostituire l'art. 13, TUIR (ora denominato altre detrazioni), introducendo le detrazioni:

– per reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR, con esclusione delle pensioni) e assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR, lett. a) compensi soci di cooperative; b) indennità e compensi percepiti a

carico di terzi: c) borse di studio; c-bis) collaboratori; d) remunerazione dei sacerdoti; h-bis) prestazioni pensionistiche complementari; l) compensi per lavori socialmente utili);

- per i redditi di pensione (art. 49, comma 2, lett. a), TUIR);
  - redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. e) attività intramuraria personale S.S.N.; f) gettoni di presenza; g) indennità dei membri del Parlamento nazionale e europeo, per cariche elettive, funzioni costituzionali e assegni vitalizi; h) rendite vitalizie onerose diverse da quelle aventi funzione previdenziale; i) altri assegni periodici, comunque, denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro);
  - redditi di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR);
  - redditi imprese minori (art. 66 del TUIR);
  - redditi diversi (art. 67, TUIR lett. i), attività commerciale non esercitata abitualmente; l) attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).
- Le predette detrazioni non sono cumulabili tra loro.  
Per i valori vedere le *tabelle 3, 4 e 5.*

### Detrazioni per reddito di lavoro dipendente (art. 49, TUIR) e assimilato (art. 50, TUIR, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l)

TABELLA 3

- a.** € 1.840,00 se il Reddito Complessivo non supera € 8.000,00 (in ogni caso non può essere inferiore a € 690,00). Per i rapporti a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380,00;
- b.** € 1.338,00 più € 502,00 X (€ 15.000,00 – Reddito Complessivo compreso tra € 8.000,00 e € 15.000,00) : € 7.000,00;
- c.** € 1.338,00 X (€ 55.000,00 – Reddito Complessivo compreso tra € 15.000,00 e € 55.000,00) : € 40.000,00;
- d.** € 0 se il reddito è superiore a € 55.000,00

<sup>1</sup>Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell'effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali.

<sup>2</sup>La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno (per la corretta applicazione di tale disposizione si ritiene possa essere ancora valida la circ. n. 3/1998 del Ministero delle finanze).

<sup>3</sup>La detrazione nella situazione c, è aumentata di:

- € 10,00 per Reddito Complessivo superiore a € 23.000,00 ma non a € 24.000,00;
- € 20,00 per Reddito Complessivo superiore a € 24.000,00 ma non a € 25.000,00;
- € 30,00 per Reddito Complessivo superiore a € 25.000,00 ma non a € 26.000,00;
- € 40,00 per Reddito Complessivo superiore a € 26.000,00 ma non a € 27.700,00;
- € 25,00 per Reddito Complessivo superiore a € 27.700,00 ma non a € 28.000,00.

**N.B.** L'Agenzia delle entrate dovrà chiarire se le predette maggiorazioni sono da sommare alla detrazione netta o a quella lorda, alla quale applicare poi il coefficiente.

### Detrazione per redditi di pensione

TABELLA 4

#### Pensionati con meno di 75 anni

- a.** € 1.725,00 se il Reddito Complessivo non supera € 7.500,00 (in ogni caso non può essere inferiore a € 690,00);
- b.** € 1.255,00 più € 470,00 X (€ 15.000,00 – Reddito Complessivo compreso tra € 7.500,00 e € 15.000,00) : € 7.500,00;
- c.** € 1.255,00 X (€ 55.000,00 – Reddito Complessivo compreso tra € 15.000,00 e € 55.000,00) : € 40.000,00.

#### Pensionati con 75 e più anni

- a.** € 1.783,00 se il Reddito Complessivo non supera € 7.750,00 (in ogni caso non può essere inferiore a € 713,00);
- b.** € 1.297,00 + 486,00 X (€ 15.000,00 – Reddito Complessivo compreso tra € 7.750,00 e € 15.000,00) : € 7.250,00;
- c.** € 1.297,00 X (€ 55.000,00 – Reddito Complessivo compreso tra € 15.000,00 e € 55.000,00) : € 40.000,00

<sup>4</sup>Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell'effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali.

<sup>5</sup>La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno.

### Detrazione per redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma I, TUIR, lett. e), f), g), h), i), per i redditi di lavoro autonomo (art. 53, TUIR), redditi imprese minori (art. 66, TUIR) e redditi diversi (art. 67, TUIR, lett. i) e l)

TABELLA 5

- a.** € 1.104,00 se il Reddito Complessivo non supera € 4.800,00;
- b.** € 1.104,00 X (€ 55.000,00 – Reddito Complessivo compreso tra € 4.800,00 e € 55.000,00) : € 50.200,00

Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell'effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali.

## Non residenti

La legge Finanziaria 2007, modifica, altresì, l'art. 24, TUIR, recante determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti, sostituendone il comma 3.

Dal 1° gennaio 2007 ai non residenti sarà possibile assegnare le seguenti detrazioni d'imposta (conseguentemente, le modifiche apportate alla normativa dal D.L. 223/2006, legge 248/2006 e dal D.L. 262/2006, non entreranno mai in vigore):

- per lavoro dipendente, assimilato al lavoro dipendente, per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore e per i redditi diversi (vedere precedente *tabella 5*);
- per oneri di cui all'art. 15, comma 1, TUIR, lett. *a*), interessi passivi e relativi accessori per mutui o prestiti; *b*) interessi passivi e relativi accessori per mutui garantiti da ipoteca; *g*), le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate; *h*), le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli Enti locali territoriali, di Enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro; *h-bis*), il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla precedente lett. *h*); *i*), le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del Reddito Complessivo dichiarato, a favore di Enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che

senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le detrazioni per carichi di famiglia, in via generale, non competono. Tuttavia, il comma 1324 stabilisce quanto segue: per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR (così come riformulato dalla legge Finanziaria), spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 gennaio 2007, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un Reddito Complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia, la documentazione può essere formata da:

- a.** documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- b.** documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c.** documentazione validamente for-

mata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della predetta documentazione deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Dal 1° gennaio 2007 risulta, quindi, abrogato l'art. 21, comma 6-*bis*, D.L. 269/2003 (legge 326/2003), che prevedeva che per concedere le deduzioni per i figli a carico di cittadini extracomunitari occorre che questi consegnassero al sostituto d'imposta lo stato di famiglia rilasciato dal comune (se detti figli sono iscritti nella relativa anagrafe) ovvero l'equivalente documentazione validamente formata nel Paese di origine tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese di origine.

L'imposta, per i non residenti (sulla quale poi applicare le predette detrazioni), si applica soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (*riquadro 1*).

## Datori di lavoro sostituti d'imposta

La nuova curva IRPEF e le nuove detrazioni (che hanno sostituito le precedenti deduzioni) entrano in vigore dal 1° gennaio 2007, conseguentemente, i sostituti d'imposta saranno i primi ad applicare le predette novità già a partire dal mese di gennaio 2007.

Essendo stato introdotto il nuovo crite-

## Soggetti fiscalmente residenti. Art. 2, commi 2 e 2-bis, TUIR

...  
**2.** Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.  
**2-bis.** Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

RIQUADRO 1

rio delle detrazioni, la legge Finanziaria (comma 7) ha provveduto a modificare anche l'art. 23, D.P.R. 600/1973, recante ritenuta sui redditi di lavoro dipendente.

Il sostituto d'imposta, a decorrere dal mese di gennaio 2007, provvederà a calcolare le imposte dovute dai dipendenti nel seguente modo:

**a.** sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 51 del TUIR, esclusi quelli relativi alle mensilità aggiuntive e compensi della stessa natura (vedere successiva lettera **b.**) e quelli relativi agli arretrati anni precedenti (vedere successiva lettera **c.**), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli artt. 12 (carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni, lavoro dipendente e assimilato) del TUIR, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, del citato Testo Unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi;

**b.** sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

**c.** sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 17, comma 1, lett. *b*) del citato Testo Unico, con i criteri di cui all'art. 21 dello stesso Testo Unico, intendendo per Reddito Complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituto nel biennio precedente affettuando le detrazioni degli artt. 12 e 13, TUIR;

**d.** sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 17, comma 1,

lett. *a*) del citato Testo Unico con i criteri di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, e comma 2-*bis*, terzo periodo, dello stesso Testo Unico;

**e.** sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 51 del citato Testo Unico, non compresi nell'art. 17, comma 1, lett. *a*) dello stesso Testo Unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (attualmente 23%).

I sostituti d'imposta devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle precedenti lettere **a.** compensi correnti e **b.**, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli artt. 12 (carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni), TUIR, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'art. 15, TUIR, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lett. *c*), spese sanitarie, e *f*), premi per polizze aventi per oggetto i rischi morte e invalidità permanente, dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali è ammesso il conguaglio complessivo, vale a dire che risulta possibile in sede di conguaglio di fine anno utilizzare i redditi percepiti in precedenti rapporti di lavoro, previa consegna al sostituto d'imposta, entro il 12 gennaio, dei relativi CUD. Il conguaglio progressivo e complessivo è obbligatorio quando i diversi rapporti di lavoro sono intrattenuti con lo stesso sostituto d'imposta. In caso d'incapacità delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovu-

te, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d'imposta (vale a dire marzo). Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50% mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo, che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapacità delle retribuzioni, deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero (vedere anche l'art. 165, TUIR e in particolare il comma 10, che, per effetto del D.L. 223/2006, legge 248/2006, si applica anche ai redditi di lavoro dipendente). Detta disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato (*schema 1*).

## L'Assegno per il Nucleo Familiare


Per non penalizzare le famiglie con la nuova curva IRPEF e per effetto dell'abolizione del sistema delle deduzioni (quelle per i carichi di famiglia abbatteranno anche la base di calcolo delle addizionali), il comma 11 della legge Finanziaria provvede a modificare i valori dell'Assegno per il Nucleo Familiare.

In particolare è previsto:

– *nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili e nuclei familiari con un solo genitore e un figlio minore in cui*

Calcolo dell'imposta dal 2007

SCHEMA I



**N.B.** Se le detrazioni sono superiori all'imposta, l'imposta netta è sempre uguale a zero.

non siano presenti componenti inabili: dal 1° gennaio 2007, i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno sono rideterminati secondo quanto disposto nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria. Sarà cura dell'INPS elaborare nuove tabelle;

- *restanti nuclei familiari con figli*: dal 1° di gennaio 2007 gli importi degli assegni sono rivalutati del 15%;
- *tutti i nuclei familiari*: i livelli di reddito e gli importi degli assegni possono essere ulteriormente modulati con apposito decreto interministeriale

(Ministeri: delle politiche per le famiglie, del lavoro, della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze);

- *nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti*: ai fini della determinazione dell'asse-

gno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti;

- *rivalutazione scaglioni di reddito*: restano fermi i criteri di rivalutazione annuale (ogni 1° luglio) degli scaglioni di reddito, secondo quanto disposto dal D.L. 69/1988, art. 2, comma 12 (legge 153/1988), con la precisazione che la prossima rivalutazione sarà effettuata il 1° luglio 2008 (conseguentemente, nessuna rivalutazione automatica interverrà nel 2007).

### Addizionali all'IRPEF

I commi 142 e 143 della legge Finanziaria apportano significative modificazioni alle disposizioni che regolano le addizionali comunali all'IRPEF, in particolare:

- i Comuni possono fissare l'aliquota del tributo locale fino a un massimo dello 0,8%;
- con apposito regolamento i Comuni possono stabilire un soglia di esenzione, in ragione del possesso di alcuni specifici requisiti reddituali;
- per il versamento dell'imposta è istituito il criterio dell'acconto. In particolare, l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gen-

naio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa (in precedenza era previsto al 31 dicembre). Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre

quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione CUD. Tale informazione ha trovato già spazio nel CUD/2007 (redditi 2006) - vedi IP 1/07, pag. 20);

- a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale deve essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. Le modalità di attuazione saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Conseguentemente, per il solo anno 2007, si avrà l'intera trattenuta dell'addizionale comunale 2006 e la trattenuta del 30% relativa all'acconto 2007. Nessuna modifica è, invece, intervenuta per il calcolo e la trattenuta dell'addizionale all'IRPEF regionale (la verifica della residenza rimane al 31 dicembre e la trattenute si effettuano in massimo 11 rate a partire dal mese successivo il conguaglio, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

## Prospetto a confronto 2006-2007

### 1° Ipotesi senza familiari a carico

Reddito lordo del contribuente	CTR a carico dipendente		Reddito imponibile				Imposte						Netto		
	Attuale	dal 2007	Attuale		Dal 2007		Attuale			Dal 2007			Attuale	Dal 2007	Differenza
			IRE	Add.	IRE	Add.	IRE	Addiz. Reg. <sup>1</sup>	Addiz. Com. <sup>2</sup>	IRE	Addiz. Reg. <sup>1</sup>	Addiz. Com. <sup>2</sup>			
8.000,00	711,20	735,20	-	-	7.264,80	7.264,80	-	-	-	-	-	-	7.288,80	7.264,80	- 24,00
10.000,00	889,00	919,00	2.076,00	9.111,00	9.081,00	9.081,00	477,48	109,33	18,22	326,19	108,97	18,16	8.505,97	8.627,68	121,71
20.000,00	1.778,00	1.838,00	13.815,00	18.222,00	18.162,00	18.162,00	3.177,45	221,39	36,44	3.071,58	220,61	36,32	14.786,72	14.833,49	46,77
30.000,00	2.667,00	2.757,00	25.554,75	27.333,00	27.243,00	27.243,00	5.877,59	339,83	54,67	5.799,42	338,66	54,49	21.060,91	21.050,43	- 10,48
40.000,00	3.556,00	3.676,00	36.444,00	36.444,00	36.324,00	36.324,00	9.603,16	463,73	72,89	9.498,41	462,05	72,65	26.304,22	26.290,89	- 13,33
50.000,00	4.445,00	4.595,00	45.555,00	45.555,00	45.405,00	45.405,00	13.156,45	591,29	91,11	13.253,05	589,19	90,81	31.716,15	31.471,95	- 244,20
60.000,00	5.334,00	5.514,00	54.666,00	54.666,00	54.486,00	54.486,00	16.709,74	718,84	109,33	17.007,55	716,32	108,97	37.128,09	36.653,16	- 474,93

<sup>1</sup>Lombardia.

<sup>2</sup>Lodi.

**N.B.** Colonna differenza: valore negativo uguale a maggioronere; valore positivo uguale a risparmio.

Prospetto a confronto 2006-2007

2ª ipotesi con il coniuge e un figlio maggiore di 3 anni a carico

Reddito lordo del contribuente	CTR a carico dipendente		Reddito imponibile netto				Imposte						Netto				
	Attuale	dal 2007	Attuale		Dal 2007		Attuale			Dal 2007			Attuale	Dal 2007	Differenza	Magg. ANF 2007 <sup>3</sup>	Nuova differenza
			IRE	Add.	IRE	Add.	IRE	Addiz. Reg. <sup>1</sup>	Addiz. Com. <sup>2</sup>	IRE	Addiz. Reg. <sup>1</sup>	Addiz. Com. <sup>2</sup>					
8.000,00	711,20	735,20	—	—	7.264,80	7.264,80	—	—	—	—	—	—	7.288,80	7.264,80	— 24,00	82,00	58,00
10.000,00	889,00	919,00	—	—	9.081,00	9.081,00	—	—	—	—	—	—	9.111,00	9.081,00	— 30,00	82,00	52,00
20.000,00	1.778,00	1.838,00	8.663,55	13.070,55	18.162,00	18.162,00	1.992,62	156,85	26,14	1.734,54	220,61	36,32	16.046,40	16.170,53	124,13	14,00	138,13
30.000,00	2.667,00	2.757,00	21.115,78	22.894,03	27.243,00	27.243,00	4.856,63	282,12	45,79	4.538,86	338,66	54,49	22.148,46	22.310,99	162,53	378,00	540,53
40.000,00	3.556,00	3.676,00	32.717,51	32.717,51	36.324,00	36.324,00	8.196,78	411,56	65,44	8.314,33	462,05	72,65	27.770,23	27.474,97	— 295,26	364,00	68,74
50.000,00	4.445,00	4.595,00	42.540,99	42.540,99	45.405,00	45.405,00	11.980,99	549,09	85,08	12.238,74	589,19	90,81	32.939,84	32.486,26	— 453,58	376,00	— 77,58
60.000,00	5.334,00	5.514,00	52.364,47	52.364,47	54.486,00	54.486,00	15.812,14	686,62	104,73	16.226,35	716,32	108,97	38.062,51	37.434,36	— 628,15	167,00	— 461,15

<sup>1</sup>Lombardia.

<sup>2</sup>Lodi.

<sup>3</sup>Valori anticipati dai ministri preposti. È stato ipotizzato che i nuovi valori decorrano dall'1.1.2007.

**N.B.** Colonna differenza: valore negativo uguale a maggior onere; valore positivo uguale a risparmio.

Prospetto a confronto 2006-2007

3ª ipotesi con il coniuge e due figli maggiori di 3 anni a carico

Reddito lordo del contribuente	CTR a carico dipendente		Reddito imponibile netto				Imposte						Netto				
	Attuale	Dal 2007	Attuale		Dal 2007		Attuale			Dal 2007			Attuale	Dal 2007	Differenza	Magg. ANF 2007 <sup>3</sup>	Nuova differenza
			IRE	Add.	IRE	Add.	IRE	Addiz. Reg. <sup>1</sup>	Addiz. Com. <sup>2</sup>	IRE	Addiz. Reg. <sup>1</sup>	Addiz. Com. <sup>2</sup>					
8.000,00	711,20	735,20	—	—	7.264,80	7.264,80	—	—	—	—	—	—	7.288,80	7.264,80	— 24,00	94,00	70,00
10.000,00	889,00	919,00	—	—	9.081,00	9.081,00	—	—	—	—	—	—	9.111,00	9.081,00	— 30,00	94,00	64,00
20.000,00	1.778,00	1.838,00	5.879,70	10.286,70	18.162,00	18.162,00	1.352,33	123,44	20,57	1.045,90	220,61	36,32	16.725,66	16.859,17	133,51	77,00	210,51
30.000,00	2.667,00	2.757,00	18.670,65	20.448,90	27.243,00	27.243,00	4.294,25	250,34	40,90	3.905,74	338,66	54,49	22.747,52	22.944,11	196,60	495,00	691,60
40.000,00	3.556,00	3.676,00	30.611,10	30.611,10	36.324,00	36.324,00	7.501,66	382,45	61,22	7.736,89	462,05	72,65	28.498,67	28.052,41	— 446,26	579,00	132,74
50.000,00	4.445,00	4.595,00	40.773,30	40.773,30	45.405,00	45.405,00	11.291,59	524,34	81,55	11.716,82	589,19	90,81	33.657,52	33.008,18	— 649,34	410,00	— 239,34
60.000,00	5.334,00	5.514,00	50.935,50	50.935,50	54.486,00	54.486,00	15.254,85	666,61	101,87	15.760,11	716,32	108,97	38.642,67	37.900,60	— 742,07	407,00	— 335,07

<sup>1</sup>Lombardia.

<sup>2</sup>Lodi.

<sup>3</sup>Valori anticipati dai ministri preposti. È stato ipotizzato che i nuovi valori decorrano dall'1.1.2007.

**N.B.** — Colonna differenza: valore negativo uguale a maggior onere; valore positivo uguale a risparmio.

Il rapido calcolo dell'IRPEF (ora IRE) dall'1.1.2007 (art. II, D.P.R. 917/1986)

Anno		Mese		Aliquote	Quindicina		Settimana	
Reddito fino a euro	Costante a detrarre	Reddito fino a euro	Costante a detrarre	IRE %	Reddito fino a euro	Costante a detrarre	Reddito fino a euro	Costante a detrarre
15.000,00	—	1.250,00	—	23,00	625,00	—	288,46	—
28.000,00	600,00	2.333,33	50,00	27,00	1.166,67	25,00	538,46	11,54
55.000,00	3.680,00	4.583,33	306,67	38,00	2.291,67	153,33	1.057,69	70,77
75.000,00	5.330,00	6.250,00	444,17	41,00	3.125,00	222,08	1.442,31	102,50
Oltre	6.830,00		569,17	43,00		284,58		131,35

**N.B.** Si calcola l'imposta con un'unica operazione applicando al reddito, l'aliquota corrispondente allo scaglione immediatamente superiore; si detrae dal prodotto l'ammontare indicato nella colonna "Costante a detrarre" rilevabile nella stessa riga dell'aliquota utilizzata e si ottiene l'imposta dovuta, per esempio:

(segue)

**Reddito al netto delle deduzioni no tax area e no tax family area:**

– annuo	30.000,00 X 38,00% (aliquota in corrispondenza di € 33.500,00)	11.400,00 – 3.680,00 =	7.720,00	IRE
– mensile	2.800,00 X 38,00% (aliquota in corrispondenza di € 8.333,33)	1.064,00 – 306,67 =	757,33	IRE
– quindicina	1.100,00 X 27,00% (aliquota in corrispondenza di € 1.395,83)	297,00 – 25,00 =	272,00	IRE
– settimana	520,00 X 27,00% (aliquota in corrispondenza di € 644,23)	140,40 – 11,54 =	128,86	IRE

**Addizionali**

Più addizionali all'IRPEF: regionale nella misura dello 0,90% più maggiorazione disposta dalle singole regioni a norma dell'art. 50 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni (la maggiorazione non riduce l'aliquota IRPEF); comunale nella misura deliberata dai singoli comuni; ([www.finanze.it](http://www.finanze.it))

## Imposta sui redditi IRPEF (ora IRE). Scaglioni, aliquote, imposta dall'I.I.2007 (art. II, D.P.R. 917/1986)

Scaglioni di reddito (€)								Imposta (€)				
	Annuale	Mensile	Quindicina	Settimana	Giorno	Aliquota al totale	Media limite dello scaglione	Annuale	Mensile	Quindicina	Settimana	Giorno
1	<b>15.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>625,00</b>	<b>288,46</b>	<b>41,10</b>	<b>23,00%</b>	23,00%	<b>3.450,00</b>	<b>287,50</b>	<b>143,75</b>	<b>66,35</b>	<b>9,45</b>
	+ 13.000,00	1.083,33	541,67	250,00	35,62	<b>27,00%</b>		3.510,00	292,50	146,25	67,50	9,62
2	<b>28.000,00</b>	<b>2.333,33</b>	<b>1.166,67</b>	<b>538,46</b>	<b>76,71</b>		24,86%	<b>6.960,00</b>	<b>580,00</b>	<b>290,00</b>	<b>133,85</b>	<b>19,07</b>
	+ 27.000,00	2.250,00	1.125,00	519,23	73,97	<b>38,00%</b>		10.260,00	855,00	427,50	197,31	28,11
3	<b>55.000,00</b>	<b>4.583,33</b>	<b>2.291,67</b>	<b>1.057,69</b>	<b>150,68</b>		31,31%	<b>17.220,00</b>	<b>1.435,00</b>	<b>717,50</b>	<b>331,15</b>	<b>47,18</b>
	+ 20.000,00	1.666,67	833,33	384,62	54,79	<b>41,00%</b>		8.200,00	683,33	341,67	157,69	22,47
4	<b>75.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>1.442,31</b>	<b>205,48</b>		33,89%	<b>25.420,00</b>	<b>2.118,33</b>	<b>1.059,17</b>	<b>488,85</b>	<b>69,64</b>
5	<b>Oltre</b>					<b>43,00%</b>						

Addizionale regionale: 0,90% più l'eventuale maggiorazione disposta dalle singole regioni (art. 50, D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni), la maggiorazione non riduce l'aliquota IRPEF (per il dettaglio vedere il sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it)).

Addizionale comunale: Vedere aliquote deliberate dai singoli Comuni (per il dettaglio vedere il sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it))

**N.B.** Le cifre in tondo esprimono i valori al limite superiore degli scaglioni; le cifre in corsivo si riferiscono ai singoli valori in aumento. Per i ragguagli a periodo il rapporto è di 1/12 per il mese; 1/4 per la quindicina; 1/52 per la settimana; 1/365 per la giornata.

(In collaborazione con *Guida al Lavoro*)

**ULTIMA ORA****Regione Abruzzo: IRAP e addizionale IRPEF**

Con decorrenza dall'anno d'imposta, successivo a quello in corso, alla data del 31.12.2006, la regione Abruzzo ha rideterminato le seguenti imposte di propria competenza:

- IRAP, nella misura del 5,25% salvo alcune deroghe speciali per le quali l'aliquota è fissata al 4,25%;
- l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all'1,4%.

(Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22.12.2006)

**Regione Molise: IRAP e addizionale IRPEF**

Con decorrenza 1° gennaio 2007, la regione Molise ha rideterminato le seguenti imposte di propria competenza:

- IRAP, nella misura del 5,25% con riferimento al valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione Molise, salvo alcune deroghe speciali;
- l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all'1,4%.

(Legge regionale 42, 28.12.2006, G.U. 302/06)